

Art. 1 Definizioni

Nel seguito si intende per:

- a) "unità", un'unità di navigazione, come identificata nel contratto di servizio e relativi allegati stipulato tra Comune di Venezia e Gestore;
- b) "cliente", l'armatore o, in mancanza di dichiarazione, il proprietario dell'unità, sottoscrittore del contratto di ormeggio;
- c) "gestore", il soggetto individuato dal Comune di Venezia per la gestione operativa della struttura, cui compete anche la sottoscrizione del contratto di ormeggio e la riscossione del corrispettivo;
- d) "Comune", il Comune di Venezia, concessionario della struttura.

Art. 2 Contratto di ormeggio

Possono ormeggiare nella struttura solo le unità il cui armatore o, in assenza di dichiarazione, proprietario abbia stipulato un regolare contratto di ormeggio con il gestore individuato dal Comune di Venezia.

Il contratto di ormeggio:

- 1) è stipulato tra il gestore e il cliente unicamente su autorizzazione del Comune di Venezia e sulla base della documentazione da esso trasmessa, salvo non si tratti di abbonamenti mensili rilasciati a fronte di semplice manifestazione di interesse;
- 2) si risolve automaticamente per la perdita anche di uno solo dei requisiti che hanno dato luogo alla sua stipula;
- 3) è riferito a un'unità compiutamente identificata, che può essere sostituita solo con altra unità avente le caratteristiche necessarie per essere accolta (ammessa la modifica della destinazione dal trasporto in conto terzi al trasporto in conto proprio);
- 4) ha durata annuale dalla sottoscrizione, salvo non si tratti di abbonamento mensile o contratto temporaneo legato quindi alla durata dei lavori che hanno reso indisponibile lo spazio acqueo;
- 5) è rinnovabile in modo tacito da parte del cliente attraverso il pagamento del corrispettivo dovuto, salva la mancata accettazione espressa del gestore comunicata a mezzo raccomandata A/R o PEC almeno 6 mesi prima della scadenza (10 gg in caso di abbonamento mensile);
- 6) si risolve automaticamente per il mancato pagamento del corrispettivo (ove previsto) nei termini previsti nel contratto di ormeggio;
- 7) dà diritto all'ormeggio dell'unità nel posto assegnato e all'utilizzo dei servizi accessori (ove previsti);
- 8) non può essere trasferito dal cliente ad altro soggetto, se non nel caso di contestuale cessione allo stesso della proprietà o dell'esercizio dell'unità, senza che ciò comporti tuttavia nel cessionario il diritto di occupazione o subentro nel contratto di ormeggio;
- 9) nel caso di subentro di un nuovo gestore, quest'ultimo subentrerà negli obblighi e nei diritti che derivano dal contratto al precedente gestore.

Il mancato utilizzo del posto di ormeggio, se non preventivamente comunicato ed autorizzato, non dà diritto ad alcun rimborso.

Il mancato ormeggio dell'unità indicata in contratto, per un periodo superiore a sei mesi continuativi, comporta per il cliente la perdita del diritto al rinnovo tacito del contratto di ormeggio e il diritto del gestore alla rescissione immediata dello stesso.

La validità del contratto può essere temporaneamente sospesa, per un periodo massimo di un anno, su richiesta motivata del cliente, a giudizio del gestore.

Art. 3 Servizio di ormeggio

Il contratto di ormeggio dà diritto alla prestazione al cliente dei seguenti servizi da parte del gestore:

- a) disponibilità per l'unità del canale di accesso alla struttura e della rada interna protetta;
- b) disponibilità per il cliente e il personale imbarcato sull'unità della viabilità di accesso a terra;
- c) disponibilità per l'unità di un posto di ormeggio riservato e attrezzato accessibile dalla banchina a terra mediante passerelle e pontoni galleggianti;
- d) pulizia dello specchio acqueo relativo al posto di ormeggio;
- e) illuminazione pubblica dell'ormeggio e delle strutture di accesso e movimento interno;
- f) pulizia delle banchine e dei pontili;
- g) servizi igienici, ove esistenti (WC, lavandini);
- h) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture, ivi compresi i pali di ormeggio;
- i) sorveglianza dell'unità (tramite personale proprio, o per mezzo di ronde ad opera delle guardie giurate dell'Istituto di Vigilanza appositamente incaricato, o per mezzo videosorveglianza);
- j) assicurazione per l'unità e il personale imbarcato;
- k) somministrazione di acqua potabile;
- l) somministrazione di energia elettrica (ove previsto);

a fronte del pagamento di un corrispettivo mensile/annuale, sulla base della tariffa approvata dal Comune.

Sono a carico del cliente l'installazione e le spese per materiali necessari all'ormeggio dell'unità.

Il gestore ha facoltà, per motivi organizzativi e di funzionalità nell'avviamento e/o nella gestione della struttura, di modificare a titolo definitivo e/o temporaneo il posto di ormeggio assegnato al cliente, previa idonea comunicazione.

Art. 4 Accesso

Possono accedere alla struttura unicamente le persone autorizzate o delegate da parte del cliente, in possesso del contrassegno di identificazione rilasciato dal gestore, e quelle autorizzate da quest'ultimo.

Art. 5 Divieti

Nella struttura è fatto assoluto divieto di:

- 1) ormeggiare nel posto di ormeggio assegnato unità diverse da quelle indicate nel contratto, salvo autorizzazione del gestore per periodi non superiori a tre giorni, e dal Comune per periodi superiori a tre giorni ma non superiori a sei mesi;
- 2) ormeggiare a impianti diversi dai pali di ormeggio, anche nella parte esterna alla struttura;
- 3) svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo delle unità;
- 4) posare infrastrutture (scalette di accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni, paracolpi, etc.), salvo espressa autorizzazione da parte del gestore;
- 5) apportare modifiche o innovazioni, anche provvisorie, agli impianti;

- 6) porre o tenere in moto i motori delle unità per la ricarica delle batterie;
- 7) svolgere qualsiasi attività di manutenzione alle unità, comprese le operazioni di lavaggio e rimessaggio anche con le erogazioni idriche a disposizione della clientela, la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, l'uso dei WC di bordo (salvo l'esistenza delle apposite installazioni), il getto di immondizie e di ogni sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento, odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine e dello specchio di acqua;
- 8) detenere all'interno dell'unità e sottoporta prodotti esplosivi ed infiammabili quali carburanti, in particolare in taniche di riserva diverse dai serbatoi di alimentazione dei motori di bordo;
- 9) introdurre animali (se non a guinzaglio o dotati di museruola, raccogliendo eventuali deiezioni);
- 10) praticare la pesca e la balneazione;
- 11) pernottare a bordo delle unità ormeggiate;
- 12) abbandonare presso la struttura rifiuti di ogni genere.

Art. 6 Obblighi

È fatto obbligo al cliente di:

- 1) ormeggiare l'unità nel posto di ormeggio assegnato e contraddistinguerla con il contrassegno di identificazione rilasciato dal gestore;
- 2) ormeggiare l'unità in modo sicuro, anche per evitare danni alle unità vicine, ed in modo tale da ridurre il più possibile i rumori;
- 3) proteggere l'unità con adeguati e sufficienti parabordi;
- 4) eseguire tutte le manovre all'interno della struttura nella piena osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia di navigazione;
- 5) eseguire le manovre e gli spostamenti entro le velocità massime consentite e segnalate;
- 6) eliminare gli impianti aggiunti o ripristinare quelli modificati senza autorizzazione del gestore, in caso contrario provvederà questi in danno del responsabile;
- 7) avvertire tempestivamente il personale in servizio in caso di sversamento di idrocarburi;
- 8) a svuotare le acque ristagnanti all'interno dell'unità, che possano provocare un affondamento delle stesse o compromettere l'ormeggio, a seguito di precipitazioni meteorologiche di piogge e grandini;
- 9) in caso di affondamento dell'unità, provvedere a rimetterla a galla a proprie cure e spese, con sollecitudine e comunque entro il termine prescritto dal gestore, trascorso il quale questo provvederà in danno del cliente;
- 10) comunicare al Comune e al gestore ogni mutamento o perdita dei requisiti necessari per la validità del contratto di ormeggio;
- 11) alla scadenza del contratto, riconsegnare il posto assegnato libero e sgombero da cose e materiali di ormeggio in idonee condizioni di utilizzo, provvedendo a proprie spese al ripristino e riparazione di danni eventualmente arrecati.

Art. 7 Servizi accessori

I servizi accessori ove previsti (quali: servizi igienici, forniture di acqua potabile ed energia elettrica) possono essere utilizzati esclusivamente dal personale in servizio, dal cliente e dalle persone imbarcate sulle unità.

Art. 8 Ormeggio abusivo

L'ormeggio abusivo all'interno della struttura o ai suoi impianti anche esterni comporta la rimozione dell'unità, a spese del proprietario o armatore dello stesso, al quale saranno imputati anche i costi di custodia forzata dell'unità, nonché l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 9 Responsabilità e risarcimenti

Il cliente è responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati da sé, dal proprio personale e dalla propria unità agli impianti e pertinenze della struttura, ed alle altre unità.

Gli eventuali danni arrecati dall'unità e dal cliente agli impianti e pertinenze della struttura sono a carico di quest'ultimo, con eventuale addebito da parte del gestore allo stesso nella fattura inerente il canone di ormeggio immediatamente successiva.

Il Comune e il gestore non rispondono:

- a) di furti o danneggiamenti di beni mobili lasciati all'interno delle unità, di pertinenze e di accessori delle stesse che, pur potendo essere asportati, vengono lasciati a bordo;
- b) di danni alle persone, all'unità, alle cose, derivanti o connessi con le operazioni di ormeggio o disormeggio e/o conseguenti a guasti, furti e a qualsiasi altra diversa causa, nessuna esclusa od eccettuata;
- c) di danni che i clienti possono arrecare alle unità altrui;
- d) di danni cagionati alle unità dalle avverse condizioni meteomarine e meteorologiche.

Il Comune e il gestore della struttura declinano ogni responsabilità per danni o infortuni che dovessero derivare a terzi dalla violazione del regolamento di gestione.

Regolamento di gestione delle darsene (allegato F al disciplinare tecnico n. 2 del contratto di servizio con il Comune di Venezia approvato con D.G. n. 195 del 26.05.2015)